



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la
seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 529 del Ruolo Generale dell'anno
2007 promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2007 da

S. [REDACTED] M. [REDACTED]

elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via [REDACTED] n. [REDACTED] presso
e nello studio degli avv. F. [REDACTED] N. [REDACTED] e [REDACTED] che la
rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso
introduttivo

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI [REDACTED]

in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato a
Reggio Emilia, piazza [REDACTED] presso e nello studio
dell'avv. M. [REDACTED] R. [REDACTED] che lo rappresenta e difende
unitamente all'avv. R. [REDACTED] come da procura in

[Handwritten signature]
REGGIO EMILIA

calce alla copia notificata del ricorso introduttivo

RESISTENTE

In punto a : demansionamento

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 23 gennaio 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 23 gennaio 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6 giugno 2007 regolarmente notificato M. [REDACTED] S. [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, il Comune di [REDACTED] affinché fosse accertato l'intervenuto grave demansionamento e dequalificazione della stessa con conseguente condanna del Comune di [REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore a reintegrarla nelle mansioni espletate sino a dicembre 2005.

Chiedeva in subordine che fosse accertato l'intervenuto grave demansionamento e dequalificazione della stessa con conseguente condanna del Comune di [REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore ad attribuirle mansioni corrispondenti a quelle della categoria D3 nella quale risultava inquadrata la stessa.

Domandava, quindi, che, accertato il grave demansionamento e dequalificazione, parte resistente fosse condannata a risarcirle i danni quantificati nella somma di euro 61.777,50 per il danno biologico, nella somma di euro 30.888,75 per il danno morale, nella somma di euro 153.410,24 per il danno esistenziale e nella somma di euro 34.069,23 per il danno patrimoniale oltre all'ulteriore importo alla stessa dovuto a titolo di incentivo per il recupero ICI da calcolarsi sulla scorta di avvisi inoltrati nel 2005 e all'ulteriore importo relativo all'indennità di posizione e di risultato per tutti gli anni successivi nei quali sarebbe risultato permanere l'illecito datoriale.

Esponenza dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 26 gennaio 2008 il Comune di [REDACTED] chiedendo il rigetto del ricorso ed esponendone dettagliatamente i motivi.

La causa pervenuta a questo giudice, subentrato a due precedenti colleghi, all'udienza del 7 giugno 2011, veniva istruita con consulenza medica d'ufficio, con l'escussione di testi e con la produzione di documenti.

La causa veniva più volte rinviata su richiesta delle parti per tentare la conciliazione e subiva, altresì, un rinvio ai sensi della legge n. 122/2012 in quanto il Comune di [REDACTED] era tra quelli interessati dall'evento sismico di maggio 2012.

All'udienza odierna la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.

dando lettura della sentenza.

Ai fini della decisione della presente controversia è necessario, innanzitutto puntualizzare il concetto di equivalenza di mansioni nel pubblico impiego.

A questo proposito si osserva che come affermato dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. lav n. 11405/2010) "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita."

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che "Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi


GIURE.IT

la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego”.

Si osserva, inoltre, che il suddetto principio di equivalenza formale delle mansioni e conseguente ius variandi è previsto anche dallo stesso contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con il Comune di Novellara in data 1 agosto 2000 in cui si legge all'art.5: “ Ai sensi dell'art. 3 comma secondo del C.C.N.L. sul nuovo ordinamento professionale del personale dipendente, l'obbligazione prestazionale del lavoratore assunta con la stipulazione del presente contratto è articolata e diffusa in ordine a tutte indistintamente le mansioni ascritte ed ascrivibili della categoria professionale d' inquadramento in quanto professionalmente equivalenti”.

Nè può costituire demansionamento il mancato rinnovo del conferimento della titolarità della posizione organizzativa, trattandosi di incarico di natura temporanea.

L'art. 8 del CCNL 31 marzo 1999 intitolato “ Area delle posizioni organizzative”, infatti, prevede che “ Tali posizioni ...possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per l'effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9” e gli stessi decreti con cui i Sindaci del Comune di [REDACTED] hanno attribuito alla ricorrente dette posizioni organizzative prevedono “ Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 -1 comma del CCNL del 31 .3.1999 l'incarico ai dipendenti suindicati è conferito con decorrenza ... e

GIURE.IT

ha durata annuale così come disposto dall'art. 7 -2 comma e dei servizi"(cfr. doc.8 di parte ricorrente).

Applicando i suddetti principi al caso di specie si ricava che al fine di stabilire se vi sia stato il dedotto demansionamento occorre verificare se le mansioni attribuite alla ricorrente a seguito della riorganizzazione effettuata a dicembre 2005 rientrino nella categoria D3 a cui la stessa appartiene, mentre non si deve fare riferimento alle mansioni precedentemente svolte dalla stessa, né tantomeno alla mancata attribuzione di posizione organizzativa.

Già da quanto sopra esposto deriva che la domanda proposta in via principale di reintegrazione^{per} nella ricorrente nelle mansioni espletate sino a dicembre 2005 così come formulata è infondata e deve essere rigettata.

Occorre, quindi, verificare se sia fondata la domanda proposta in subordine di accertamento del demansionamento e di conseguente attribuzione alla ricorrente di mansioni corrispondenti a quelle della categoria D3.

A questo proposito si precisa, innanzitutto, che come risulta dai documenti di causa il riassetto organizzativo del Comune di  effettuato con le delibere 27 dicembre 2005 e 18 aprile 2006 (cfr. doc. 6-7 di parte resistente) è stata effettivo e non pretestuoso e funzionale ad una più efficiente e razionale gestione dei servizi.

In particolare risulta razionale e non pretestuoso l'accorpamento

nel settore uso e assetto del territorio del servizio tributi in quanto è logico attribuire tale competenze agli uffici che si occupano dell'edilizia stante la stretta connessione tra le due funzioni.

Del resto in sede cautelare sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno rigettato il ricorso proposto da [REDACTED] avverso le suddette delibere.

Tanto precisato occorre, quindi, verificare se le mansioni attribuite alla ricorrente dopo la riorganizzazione effettuata a dicembre 2005 rientrino nella categoria D3.

Orbene nell'allegato A del CCNL 31 marzo 1999 si legge:
CATEGORIA D "Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :

Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;

Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;

Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di

appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili:

lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.

lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.

lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.

lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere,



GIURE.IT

architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3".

Dalla documentazione prodotta dalle parti (cfr. doc. 15 di parte ricorrente) è risultato provato che dopo la riorganizzazione effettuata dal Comune di [REDACTED] a dicembre 2005 alla ricorrente sono stati affidati per tutte le attività di istruttoria interna specifici progetti e precisamente:

- DE. [REDACTED]: progetto per la valorizzazione delle attività e dei prodotti agricoli
- Progetto di studio preliminare sul tema del risparmio energetico
- Regolamento degli impianti fissi per la telefonia mobile"

Dalla deposizione del teste Z. [REDACTED] è, altresì, risultato provato che nel corso del 2006 alla ricorrente è stato attribuito il compito di studiare l'opportunità di dare avvio al "Progetto [REDACTED]" e che ha ricevuto l'incarico di seguire le problematiche delle convezioni

finalizzate ad interventi di edilizia agevolata.

Dalla documentazione in atti e dalla deposizione dei testi è, peraltro, risultato che il progetto DE [REDACTED] è stato sospeso a luglio 2006 per problematiche di carattere comunitario, né comunque parte resistente ha provato specificamente la consistenza dell'attività svolta o da svolgere dalla ricorrente in relazione a tale progetto.

Il progetto di studio preliminare sul tema del risparmio energetico, come si ricava dalla stessa comparsa di costituzione di parte resistente, è rimasto sulla carta.

Parte resistente a fronte delle contestazioni in merito della ricorrente non ha, poi, provato quale fosse in concreto l'attività svolta o da svolgere dalla ricorrente in relazione ai restanti progetti sopra indicati.

Da quanto sopra esposto si ricava che alla ricorrente in tale periodo non sono stati assegnati compiti connessi all'ordinaria operatività del settore, ma singoli progetti abbastanza vaghi e improvvisati, come sottolineato dal tribunale in sede di reclamo, progetti che di fatto si sono, poi, rivelati in larga parte inconsistenti.

Successivamente in data 12 settembre 2006 è stato assegnato alla ricorrente il ruolo di "Coordinamento e gestione, sotto la responsabilità e direzione del responsabile del settore del S.I.T. - Sistema Informativo Territoriale" (cfr. doc. n. 41 di parte ricorrente).

Tale ruolo che in astratto poteva rientrare tra le mansioni della categoria D3, tuttavia, ha avuto modalità di attuazione non consone a detta categoria.

Si osserva, infatti, che, come già evidenziato dal Tribunale in sede collegiale e risultante dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 42 di parte ricorrente), lo stesso era condizionato ad una proposta di fattibilità del responsabile di settore (cfr. doc. n.42 di parte ricorrente).

Lo stesso responsabile di settore architetto G [REDACTED] C [REDACTED] con comunicazione in data 5 novembre 2006 ha, così, risposto alla ricorrente “ In risposta alle sue relazioni in data 09.10.2006 e 25.11.2006, ai numerosi incontri effettuati durante i mesi scorsi ed alla mia nota del 12 settembre 2006- n. 12351 prot. relativi alla programmazione del lavoro per la creazione del SIT sono con la presente a comunicarLe che il suo compito viene circoscritto solo ed esclusivamente alla ricognizione delle banche dati e già adeguatamente presenti nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione del DPS e adottata verso la fine del 2005. Tutto il resto viene rinviato a data da destinarsi” (cfr. doc. 43 di parte ricorrente).

Né in contrario è dirimente la deposizione del teste C [REDACTED] e la documentazione depositata da parte resistente all'udienza del 16 dicembre 2008 in quanto se dalle stesse si evince senza dubbio che la creazione del SIT era un progetto effettivo e che la ricorrente ha

lavorato allo stesso, tali elementi probatori non dimostrano però che l'attività svolta dalla stessa, tenuto conto di quanto sopra detto, fosse conforme alla categoria di appartenenza.

Si osserva del resto che dal documento C) prodotto dalla ricorrente all'udienza del 9 aprile 2013 sembra ricavarsi che anche tale progetto non ha avuto esito.

In tale documento datato 22 giugno 2012 firmato dal Sindaco si legge, infatti, " Infine, in relazione al S.I.T. mi riservo di valutare con il Responsabile di settore ed il Direttore generale lo stato di attuazione del progetto e di verificare conseguentemente l'attuale interesse a proseguire nella realizzazione dello stesso".

Dalla documentazione prodotta in sede di note conclusive dalla ricorrente (doc. A – B) e non contestata da parte resistente in sede di discussione risulta, poi, che attualmente la ricorrente lavora nel " Servizio Segreteria dell'Ufficio tecnico edilizia privata" e che tra le mansioni dalla stessa espletate c'è quello di accesso agli atti.

Per quanto si può arguire da tale documentazione le mansioni attualmente svolte non rientrano nella categoria D3 di appartenenza della ricorrente.

Si osserva, comunque, che a fronte delle doglianze della ricorrente sarebbe stato onere di parte resistente provare che la stessa era stata in concreto adibita a mansioni rientranti nella categoria D3 di appartenenza (cfr. Cass. lav n. 4766/2006).

La Suprema Corte ha, infatti, asserito che : "Allorquando da parte

di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o venga dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall'art. 1218 cod. civ., da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile."

Da quanto sopra esposto deriva che accertato il demansionamento della ricorrente il Comune di [REDACTED] deve essere condannato ad attribuire alla ricorrente mansioni corrispondenti a quelle della categoria D3.

Occorre, quindi, verificare se sussistano i danni lamentati dalla ricorrente in relazione all'accertato demansionamento.

A questo proposito si evidenzia che la ricorrente in sede di note conclusive ha aumentato la somma chiesta a titolo di risarcimento dei danni chiedendo che venga preso in considerazione anche il periodo di tempo intercorso dal deposito del ricorso alla sentenza.

A questo proposito si osserva che detta richiesta è ammissibile in quanto come opinato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 17101/2009) "Nel rito del lavoro, proposta una



GIURE.IT

domanda risarcitoria con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., la richiesta del risarcimento degli ulteriori danni maturati nel corso del processo e di una somma maggiore rispetto a quella inizialmente indicata in relazione ad un più ampio periodo temporale maturato nel corso dello svolgimento del giudizio, non comporta alcuna immutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, non introducendo alcun nuovo tema di indagine sul quale la controparte non abbia potuto svolgere le proprie difese, né un ampliamento del tema sottoposto all'indagine del giudice, versandosi in tema di conseguenze risarcitorie dipendenti dall'unico fatto dedotto con il ricorso introduttivo e maturate in corso di causa, e non già di eventi provocati da circostanze diverse successive alla proposizione della domanda e sulle quali sarebbe necessaria un'ulteriore indagine in punto di fatto."

Tanto precisato occorre esaminare analiticamente i vari danni di cui la ricorrente chiede la rifusione in relazione all'accertato demansionamento e dequalificazione.

Si ritiene, innanzitutto, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata le cui conclusioni si condividono, tenuto conto anche dei chiarimenti resi, che non risulti provato che a seguito del demansionamento la ricorrente ha subito un danno biologico.

Il consulente ha, infatti, concluso ritenendo sostenibile che la ricorrente soffra di un disturbo d'ansia con valenza depressiva, ma non ha ritenuto che sussista il nesso di causalità tra lo stesso e il


GIURET

demansionamento.

Il consulente tecnico d'ufficio ha, infatti, asserito che “ Detta condizione era verosimilmente preesistente al dicembre 2005 e non vi è adeguata dimostrazione che la stessa sia riferibile al contesto lavorativo attuale o determinatesi da detto periodo come dalla ricorrente riferito e percepito e come desumibile dagli atti di causa...”

In particolare il ctu nella relazione ha evidenziato che dall'analisi dei tabulati di prescrizione dei farmaci a carico del SSN è emerso che la ricorrente già a partire dal 2001 e senza soluzione di continuità sino al 2005 fosse stata “ ampiamente oggetto di prescrizione di psicofarmaci e nello specifico dell'antidepressivo Prozac”

Lo stesso nei chiarimenti resi ha precisato che: “Nello specifico: i sintomi generici registrati dall'endocrinologo fanno probabilmente riferimento alla c.d. sindrome disforica premestruale, una condizione contemplata nei test di psichiatria e l'uso degli AD è in relazione a sintomi ansioso depressivi di accompagnamento perché è soprattutto su quelli che agiscono. Questo all'epoca della certificazione (1999); negli anni successivi e quindi vicino e negli anni in discussione i tabulati dimostrano che l'assunzione del prozac è a dosaggi pieni e non vi è ragione per ritenere che il farmaco sia stato prescritto per ragioni diverse dalla depressione. Infatti si tratterebbe di una prescrizione off- label (oltre le

indicazioni per cui il farmaco è messo in commercio). Corre l'obbligo di ricordare che il medico di base può prescrivere il farmaco a carico del SSN solo per dette indicazioni; in caso contrario se prescrive il farmaco per altri motivi commetterebbe violazione delle norme che governano il mandato dell'AUSL in tema di spesa con responsabilità legale conseguente".

Si osserva del resto che le conclusioni del ctu sono corroborate anche dall'istruttoria orale.

In particolare la teste F. C. che era in ufficio con la ricorrente ha confermato di aver visto quest'ultima a partire dal 2000 assumere il Prozac ogni giorno al mattino ed anche nel corso delle riunioni.

Da quanto sopra esposto deriva che in mancanza di prova del nesso di causalità la cui prova incombeva sulla ricorrente deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno biologico.

In difetto di reato e di danno biologico deve essere, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno morale.

Deve, poi, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita dell'indennità in quanto come sopra esposto non sussisteva alcun diritto della ricorrente a essere nuovamente nominata titolare della posizione organizzativa, domanda peraltro non riproposta in sede di note conclusive.

Parimenti va rigettata la domanda risarcitoria in ordine alle spese mediche e relazioni mediche specialistiche stante quanto sopra detto

in ordine al danno biologico.

La domanda di risarcimento dei danni per mancata corresponsione dell'incentivo ICI è poi stata rinunciata in corso di causa.

Per quanto attiene al danno da frustrazione alla professionalità e cioè del danno da dequalificazione si osserva quanto segue.

Come noto il danno da dequalificazione professionale può avere sia una valenza patrimoniale consistendo nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità e/o nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno (Cass.lav n. 4652/2009) che non patrimoniale come lesione della dignità lavorativa (Cass. lav n. 20980/2009, n.26972/2008).

Si tratta, peraltro, di un danno che non è in re ipsa, ma che deve essere provato facendo anche ricorso a presunzioni.

In particolare a tale proposito la Suprema Corte (Cass.S.U. n.6572/2006) ha statuito che "In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una

lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove." e (Cass. lav. n. 4652/2009) "In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con

apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto." e (Cass.lav n.. 20980/2009) In caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l'asserito demansionamento, ferma la necessità di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla medesima fonte causale."

Ora nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto detto danno solo da un punto di vista non patrimoniale, né comunque risulta provato nella sua componente patrimoniale.

Sulla base di elementi presuntivi si deve, invece, ritenere provato il danno derivante dalla lesione della dignità lavorativa considerata la durata non indifferente del demansionamento e la tipologia di attività precedentemente svolta.

Occorre, quindi, procedere alla liquidazione in via equitativa del

quanto non specificamente provate e, comunque, costituenti in parte una duplicazione del danno sopra liquidato.

Va, infatti, ricordato che secondo quanto opinato dalla Suprema Corte (Cass. civ. S.U. n. 26972/2008) il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica.

Da quanto sopra esposto deriva che parte resistente va condannata a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro 30.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante da una parte la soccombenza e dall'altro quanto sopra detto in relazione al danno biologico le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico delle parti in ragione della metà.

P.Q.M.

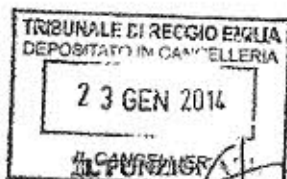
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.529/2007 R.G., così provvede :

- 1) Accerta la sussistenza del demansionamento di M. [redacted] S. [redacted] e per l'effetto condanna il Comune di [redacted] in persona del Sindaco pro tempore ad attribuire alla ricorrente mansioni corrispondenti a quelle della categoria D3.
- 2) Condanna il Comune di [redacted] in persona del Sindaco pro tempore a corrispondere a S. [redacted] M. [redacted] ² titolo di risarcimento del danno la somma di euro 30.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo _{il}
- 3) Condanna Comune di N. [redacted] in persona del S. [redacted] pro tempore a rifondere a M. [redacted] S. [redacted] le spese processuali che liquida nella somma di euro 5000,00 oltre a iva e cpa come per legge
- 4) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in ragione della metà

Reggio Emilia, 23 gennaio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



suddetto danno.

Si ritiene che per la sua liquidazione si debba tenere conto della retribuzione netta percepita, parametro utilizzato ai fini del danno da dequalificazione dalla maggioranza della giurisprudenza di merito, della durata del demansionamento (8 anni) e della circostanza che, comunque, alla ricorrente sono state attribuite varie mansioni che, per quanto rivelatesi in concreto inferiori alla categoria di appartenenza della stessa, avevano un certo rilievo.

Ne consegue, pertanto, che la quantificazione richiesta dalla ricorrente che presupporrebbe il mancato espletamento dell'attività lavorativa o lo svolgimento di mansioni umilianti non è condivisibile.

A ciò occorre aggiungere che per quanto si può arguire dagli atti e dai documenti di causa e dalle stesse note conclusive della ricorrente in cui vengono richiesti 524 giorni di inabilità temporanea assoluta la stessa è stata a più riprese assente dal lavoro ed anche di questa circostanza si deve tenere conto ai fini della liquidazione del danno considerato che per quanto sopra detto non risulta provato che le assenze fossero ascrivibili al demansionamento.

Tanto premesso si ritiene di liquidare il danno nella somma comprensiva di interessi e rivalutazione pari ad euro 30.000,00.

Vanno, invece, rigettate le altre voci di danno ed in particolare il danno esistenziale, il danno all'immagine e alla vita di relazione in